

2.2 Statuti

florist.ch (Associazione Svizzera dei Fioristi)

(fondata nel 1920)

<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
I. Nome, sede e scopo	2
II. Regolamento di affiliazione	2
III. Organizzazione	3
A) Assemblea generale	3
B) Consiglio delle sezioni	4
C) Comitato centrale	5
D) Segretariato centrale	5
E) Commissioni	6
F) Organo di revisione e verbalizzazione	6
IV. Sezioni	6
V. Finanze	7
VI. Disposizioni diverse	7

I. Nome, sede e scopo

Articolo 1 Nome

- 1.1 Sotto il nome
“florist.ch” (di seguito denominata **Associazione**)
viene costituita un’associazione di fioristi indipendenti ai sensi dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
- 1.2 L’Associazione è politicamente indipendente e confessionalmente neutrale. In qualità di associazione nazionale, la stessa è tenuta al plurilinguismo.

Articolo 2 Sede e sezioni

La sede dell’Associazione è domiciliata presso il Segretariato centrale.

Articolo 3 Scopo e linea di condotta

- 3.1 L’Associazione si prefigge lo scopo e il compito di riunire sotto la propria egida i fioristi indipendenti della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Essa rappresenta gli interessi comuni dei propri membri e si impegna a tutelare gli standard in termini di prestazioni e qualità.
- 3.2 L’Associazione raggruppa i datori di lavoro e persegue i seguenti obiettivi:
- Promozione e sostegno degli interessi economici dei propri membri attivi
 - Promozione della formazione e del perfezionamento professionale nelle questioni professionali di categoria e imprenditoriali a tutti i livelli
 - Rappresentanza e tutela degli interessi del settore nei confronti di autorità e organizzazioni
 - Orientamento e informazione in merito a richieste, prestazioni e problemi del settore
 - Apertura a nuovi sviluppi del commercio specializzato e promozione degli stessi nell’interesse dei propri membri
 - Offerta ai propri membri di prodotti e servizi specifici a condizioni agevolate
 - Opportunità di promozione comune delle vendite all’interno del settore
 - Promozione di un’immagine pubblica, positiva e moderna
 - Conseguimento degli obiettivi in stretta collaborazione con le sezioni regionali, sostenendo le stesse nei loro sforzi volti all’attuazione degli obiettivi dell’Associazione nonché nell’organizzazione di manifestazioni e nella prestazione di servizi a livello regionale
 - Gestione dei contatti con ditte e organizzazioni affini al settore
- 3.3 L’Associazione dispone del regolamento “2.1 Linea di condotta”, approvato dall’Assemblea generale, sul quale si fondano le attività degli organi e la condotta dei membri.

II. Regolamento di affiliazione

Articolo 4 Tipologie di affiliazione

- 4.1 Esistono le seguenti tipologie di affiliazione:
- Membri attivi
 - Membri professionali
 - Membri passivi
 - Membri partner
 - Membri onorari
- 4.2 Acquisizione dello stato di membro
La domanda di ammissione può essere indirizzata sia all’Associazione, sia alla sezione competente e viene evasa dal Segretariato centrale. Non sussiste alcun diritto all’ammissione.

4.3 Diritti e doveri dei membri sono descritti dettagliatamente nel documento “3.1.6 Regolamento di affiliazione”, approvato dall’Assemblea generale.

III. Organizzazione

Articolo 5 Organi

L’Associazione è formata dai seguenti organi:

- A) Assemblea generale
- B) Consiglio delle sezioni
- C) Comitato centrale
- D) Segretariato centrale
- E) Commissioni
- F) Organo di controllo

A) Assemblea generale

Articolo 6 Assemblea generale

- 6.1 L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione e costituisce l’istanza legislativa. L’adunanza dell’Assemblea generale in via ordinaria ha luogo nel primo semestre dell’anno.
- 6.2 La data di convocazione deve essere comunicata ai membri per iscritto almeno tre mesi prima della seduta; l’ordine del giorno e i documenti necessari devono essere resi noti almeno 4 settimane prima.
- 6.3 Una seduta straordinaria deve essere convocata su delibera del Consiglio delle sezioni, del Comitato centrale o su proposta di almeno 1/5 del numero totale dei membri.
- 6.4 Il Comitato centrale deve dar seguito a tale delibera o richiesta mediante invito entro otto settimane.
- 6.5 Il modo di operare dell’Assemblea generale è definito in un regolamento separato (“3.1.5.1 Regolamento dell’Assemblea generale”) che deve essere approvato dall’Assemblea stessa.

Articolo 7 Competenze

- 7.1 All’Assemblea generale spettano i seguenti poteri non delegabili:
 - Approvazione del rapporto annuale
 - Approvazione dei conti annuali dell’Associazione e delle sue istituzioni nonché assegnazione del discharge al Comitato centrale
 - Orientamento in merito al bilancio dell’anno in corso
 - Determinazione dell’ammontare del credito annuale a disposizione del Comitato centrale e del Segretariato centrale per affari di natura straordinaria nel documento “3.3.3 Regolamento finanziario”, che deve essere approvato dall’Assemblea generale
 - Determinazione delle quote dei membri per l’anno successivo
 - Designazione del Presidente e degli altri membri del Comitato centrale
 - Emanazione di delibere concernenti gli affari che le vengono proposti dal Consiglio delle sezioni e dal Comitato centrale
 - Gestione delle proposte dei membri
 - Approvazione dei documenti “2.2 Statuti” (v. anche art. 25) e “2.1 Linea di condotta”
 - Approvazione dei documenti “3.1.5.1 Regolamento dell’Assemblea generale” e “3.1.6 Regolamento di affiliazione”
 - Nomina dei membri onorari
- 7.2 In caso di impedimento del Presidente dell’Associazione, la presidenza dell’Assemblea generale viene assunta dal suo facente funzione.

Articolo 8 Proposte

Conformemente al punto 7.1 degli statuti, le proposte presentate all'Assemblea generale nella sua sfera di competenze possono essere sottoposte dal Consiglio delle sezioni, dal Comitato centrale, dalle sezioni e da singoli membri. In merito alle proposte decide l'Assemblea generale. Le proposte indirizzate all'Assemblea generale ordinaria devono essere motivate e sottoposte per iscritto al Segretariato centrale all'attenzione del Comitato centrale almeno otto settimane prima della data della seduta.

Articolo 9 Accesso, diritto di voto e delega

- 9.1 Il diritto di voto spetta solo ai membri attivi.
- 9.2 I membri passivi, professionali e onorari nonché i parenti di membri attivi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.
- 9.3 I membri partner possono ottenere l'accesso limitato alle assemblee, ma non hanno diritto di voto. Il Comitato centrale decide caso per caso in merito alle modalità di accesso.
- 9.4 Qualora un membro attivo sia impedito a partecipare all'assemblea, può delegare uno dei propri collaboratori elencati di seguito, munito di delega scritta: componenti della famiglia, personale con funzioni direttive, partner commerciali o un altro membro attivo esterno all'azienda. Un partecipante all'Assemblea generale non può accettare più di una delega.

B) Consiglio delle sezioni

Articolo 10 Scopo e ripartizione dei seggi

- 10.1 Il Consiglio delle sezioni è, da un lato, l'interfaccia primaria e l'organo di scambio tra l'Associazione nazionale e le sezioni regionali. Dall'altro, è l'organo di controllo strategico per l'attuazione di delibere dell'Assemblea generale, statuti, linea di condotta e obiettivi pluriennali da parte del Comitato centrale e del Segretariato centrale.
- 10.2 Le sezioni sono rappresentate nel Consiglio con un voto ciascuna.
- 10.3 Il modo di operare del Consiglio delle sezioni è definito in un documento separato ("*3.1.5.2 Regolamento del Consiglio delle sezioni*"), emanato dal Consiglio stesso.

Articolo 11 Competenze

Il Consiglio delle sezioni ha i seguenti compiti principali:

- Fulcro informativo e anello di congiunzione tra gli organi nazionali e regionali (in collaborazione con il Comitato centrale)
- Organo consultivo del Comitato centrale per le proposte sottoposte all'Assemblea generale
- Organo di controllo strategico per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea generale
- Controlling strategico delle attività decise dal Comitato centrale ed eseguite dal Segretariato centrale e dalle commissioni (obiettivi e bilancio pluriennali; obiettivi, bilancio e programmi annuali)
- Compito di informare personalmente le sezioni in merito alle attività correnti dell'Associazione
- Presentazione di relazioni su quanto avviene nelle sezioni nell'ambito delle sedute del Consiglio
- Convocazione, ove necessario, di un'Assemblea generale straordinaria
- Approvazione del documento "*4.3.4 Regolamento delle indennità e delle spese degli organi*"

C) Comitato centrale

Articolo 12 Composizione, durata del mandato, settori e sedute

- 12.1 Il Comitato centrale è composto dal Presidente dell'Associazione e da altri 3-5 membri eletti dall'Assemblea generale. Qualora un membro neoeletto ricopra anche una funzione nel comitato direttivo di una sezione, deve ricusarla al più tardi alla successiva Assemblea generale ordinaria della sezione.
- 12.2 La durata del mandato è di tre anni. I membri assumono le proprie funzioni dopo essere stati eletti dall'Assemblea generale e possono essere rieletti per altri tre mandati.
- 12.3 Il Comitato centrale agisce in modo collegiale e può assegnare un settore a singoli membri. Per singoli compiti, il Comitato centrale può nominare apposite commissioni, che gli sottopongono proposte e relazioni concernenti le loro attività.
- 12.4 Il modo di operare interno del Comitato centrale è definito nel documento "3.1.5.3 Regolamento del Comitato centrale", emanato dal Comitato stesso.

Articolo 13 Competenze

Il Comitato centrale è l'organo di gestione strategico dell'Associazione.

Tra i suoi compiti rientrano, oltre a quelli non espressamente attribuiti ad altro organo o a quelli che gli sono esplicitamente conferiti in virtù di disposizioni statutarie, in particolare:

- La pianificazione strategica e la gestione dell'Associazione secondo gli obiettivi fissati dagli statuti e dalla linea di condotta
- La creazione delle basi per il controlling strategico da parte del Consiglio delle sezioni
- La rappresentanza degli interessi dell'Associazione e dei suoi membri nei confronti di autorità, collaboratori e altre organizzazioni
- L'elaborazione e l'approvazione degli obiettivi e dei bilanci dell'Associazione a breve e medio termine
- La decisione concernente il superamento del bilancio durante l'anno d'esercizio nell'ambito delle competenze finanziarie del Comitato stesso
- La preparazione degli affari del Consiglio delle sezioni nonché la preparazione degli affari e la verifica delle proposte sottoposte all'Assemblea generale
- La designazione del Presidente supplente e la ripartizione dei settori
- La designazione dei membri delle commissioni e delle rappresentanze in altre organizzazioni
- La nomina del Direttore e la determinazione delle condizioni inerenti alla sua nomina nonché del mansionario
- La gestione dei ricorsi in caso di esclusione di membri

D) Segretariato centrale

Articolo 14 Segretariato centrale e Direttore

- 14.1 Il Segretariato centrale, sotto la responsabilità del Direttore, gestisce autonomamente gli affari correnti e mette in atto i programmi annuali approvati.
- 14.2 Il Direttore viene assunto dalla direzione dell'Associazione. I suoi compiti sono descritti in un documento redatto dal Comitato centrale. Egli partecipa alle sedute del Comitato centrale con voto consultivo.

E) Commissioni

Articolo 15 Commissioni

Al fine di conseguire gli obiettivi dell'Associazione, il Comitato centrale può formare commissioni e sottocommissioni.

F) Organo di revisione e verbalizzazione

Articolo 16 Organo di revisione

- 16.1 Un organo di revisione esterno, stabilito dal Comitato centrale, è incaricato delle revisioni.
- 16.2 L'organo di revisione deve effettuare la revisione completa dei conti dell'Associazione (come revisione limitata), e riferire all'Assemblea generale al riguardo e sottoporle eventuali proposte.

Articolo 17 Verbali

- 17.1 La stesura dei verbali dell'Assemblea generale, del Consiglio delle sezioni e del Comitato centrale è compito del Segretariato centrale. I verbali dell'Assemblea generale vengono consegnati a tutti i membri dell'Associazione, quelli del Consiglio delle sezioni e del Comitato centrale a tutti i membri dei due organi.
- 17.2 Per le negoziazioni di natura confidenziale, il Consiglio delle sezioni e il Comitato centrale possono disporre la stesura di verbali delle delibere.

IV. Sezioni

Articolo 18 Sezioni e compiti

- 18.1 Al fine di tutelare gli interessi locali e regionali dei membri e di conseguire gli obiettivi dell'Associazione, la stessa sostiene le sezioni considerandole alla stregua di associazioni regionali. Le sezioni si dotano di statuti propri che devono essere conformi a quelli dell'Associazione e la cui conformità con le direttive nazionali deve essere verificata dal Comitato centrale prima dell'adozione da parte dell'Assemblea generale.
- 18.2 Le sezioni provvedono in primo luogo ad adempiere i compiti dell'Associazione relativi alle condizioni specifiche nel loro ambito di attività.
- 18.3 Nella propria sfera d'influenza, le sezioni sono in particolare tenute a:
- a) conformarsi agli statuti nazionali dell'Associazione, alla linea di condotta nonché alle delibere prese dagli organi associativi e agli obiettivi pluriennali nonché a mettere in atto gli stessi a livello regionale;
 - b) svolgere attività volte alla fidelizzazione dei membri;
 - c) convocare l'Assemblea generale;
 - d) sostenere gli organi nazionali nell'acquisizione di membri, o meglio adoperarsi attivamente a tale scopo nella propria regione;
 - e) valutare i nuovi membri all'attenzione del Segretariato centrale;
 - f) tutelare gli interessi dell'Associazione e dei membri nonché intrattenere adeguati contatti con autorità e organizzazioni regionali;
 - g) svolgere la procedura di qualificazione nell'ambito della formazione professionale nonché i corsi interaziendali per apprendisti;
 - h) informare sistematicamente il Comitato centrale e il Consiglio delle sezioni in merito a decisioni importanti;
 - i) far pervenire al Segretariato centrale il rapporto annuale e i verbali dell'Assemblea generale della sezione e delle sedute del Comitato direttivo.

V. Finanze

Articolo 19 Esercizio contabile e conti annuali

- 19.1 L'esercizio contabile corrisponde all'anno solare.
- 19.2 I conti di tutte le istituzioni e commissioni dell'Associazione sono parte integrante della contabilità generale e vengono verificati dall'organo di revisione.

Articolo 20 Entrate

L'Associazione si finanzia con le quote dei membri, le sponsorizzazioni, i contributi del Fondo per la formazione professionale e i proventi derivanti dalle prestazioni di servizi e dalle offerte.

Articolo 21 Responsabilità

È esclusa la responsabilità personale dei membri in merito a impegni finanziari dell'Associazione.

Articolo 22 Diritto al patrimonio dell'Associazione

È escluso ogni diritto personale dei membri al patrimonio dell'Associazione.

Articolo 23 Importi disponibili fuori bilancio

Il Comitato centrale e il Segretariato centrale possono disporre dei mezzi finanziari previsti dal rispettivo bilancio. Per spese e acquisti particolari, non previsti dal bilancio, è necessario accordare al Consiglio delle sezioni, al Comitato centrale e al Direttore un importo annuale, fissato dall'Assemblea generale nel documento "3.3.3 *Regolamento finanziario*".

VI. Disposizioni diverse

Articolo 24 Controversie

- 24.1 Le controversie riguardanti l'applicazione e l'interpretazione dei presenti statuti nonché le controversie di qualsivoglia natura che dovessero insorgere tra la direzione dell'Associazione e singole sezioni e membri – fatta eccezione per le questioni relative ai cartelli – vengono sottoposte a un Tribunale arbitrale. È escluso il ricorso alla giurisdizione statale.
- 24.2 Attore e convenuto nominano un arbitro ciascuno. Il Presidente del Tribunale arbitrale viene nominato dai due arbitri designati dalle parti; se questi non giungono a un accordo, dal Presidente della Corte suprema del foro del Segretariato centrale. Il verbalista viene nominato dal Presidente del Tribunale arbitrale.
- 24.3 Il foro del Tribunale arbitrale è la sede del Segretariato centrale.
- 24.4 Il procedimento arbitrale ha luogo nella forma stabilita dal Presidente e deve concludersi entro tempi brevi. I costi sono a carico della parte soccombente.

Articolo 25 Revisione degli statuti

- 25.1 Le proposte di revisione degli statuti devono essere presentate per iscritto al Comitato centrale all'attenzione dell'Assemblea generale almeno otto settimane prima della seduta.
- 25.2 Al Comitato centrale spetta il diritto di richiedere la revisione parziale o totale degli statuti.
- 25.3 La revisione deve essere approvata dalla maggioranza di due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto.

Articolo 26 Scioglimento

- 26.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso unicamente con il consenso scritto di tre quarti di tutti i membri attivi. Qualora venga presentata una proposta di scioglimento, il Comitato centrale può decidere di non ammettere nuovi membri nell'Associazione fino all'evasione della proposta stessa.
- 26.2 Qualora venga deciso lo scioglimento dell'Associazione, l'ultima Assemblea generale, dopo aver proceduto al regolamento di tutti gli impegni finanziari (attivi e passivi), stabilisce come utilizzare un eventuale attivo netto.

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale del 7 marzo 2019 a Olten ed entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Essi sostituiscono gli statuti del 16 aprile 2016.